

6.12 Esenzione - Imballaggi primari di dispositivi medici

Spett.le:

Denominazione o Ragione Sociale

Indirizzo

Partita IVA / Codice fiscale

e p.c.: **CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**

Via PEC: contributo.conai@legalmail.it

Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

Oggetto: richiesta di esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su imballaggi primari a contatto diretto con dispositivi medici.

La sottoscritta (*Denominazione o Ragione Sociale*)

Indirizzo

PEC

Codice fiscale

Partita IVA

con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del **Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999**,

dichiara

- di essere (*indicare se produttore, commerciante e/o importatore*)

di dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro e/o dispositivi medici impiantabili attivi;

- di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi primari in

acciaio

carta

plastica

vetro

alluminio

legno

plastica biodegradabile e compostabile

a contatto diretto con i suddetti dispositivi medici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e Data

In fede (il legale rappresentante)

Istruzioni per la compilazione

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi primari destinati al contenimento di:

- dispositivi medici;
- dispositivi medici diagnostici in vitro;
- dispositivi medici impiantabili attivi.

CONDIZIONI

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i dispositivi medici, **utilizzati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private**, vista la destinazione dei rifiuti derivanti da attività sanitarie e/o ospedaliere, che prevede lo smaltimento attraverso circuiti specifici e comunque non all'interno dei servizi pubblici di R.U..

L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive.

Nelle fatture di vendita il fornitore non deve esporre il Contributo Ambientale CONAI su detti imballaggi primari ma deve indicare il titolo di esenzione e/o fare riferimento alla richiesta di esenzione presentatagli dal cliente (nel caso di specie con il modulo 6.12).

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.12, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di imballaggi primari a diretto contatto con i suddetti dispositivi medici ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.12 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.



Il modulo 6.12 è disponibile anche sul sito dichiarazioni on line nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal 2017 è infatti possibile compilarlo e inviarlo direttamente dal web, sia a CONAI sia ai propri fornitori, usufruendo quindi del relativo servizio di spedizione.



Alla luce della nascita del nuovo Consorzio di Filiera Biorepack, il presente modulo è stato aggiornato dal 1° gennaio 2021 con evidenza degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.



A partire dall'anno 2018 è prevista una nuova procedura di esenzione "ex-post" dal Contributo Ambientale CONAI da riservare agli imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private, se già assoggettati al Contributo all'atto dell'acquisto in Italia o all'estero.

Tale procedura che si basa sulla possibilità di determinare a consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti, già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso, è da considerarsi alternativa alla procedura di esenzione con il modulo 6.12.



Modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici e relative istruzioni, disponibile nella presente Guida.

